



FEDERAZIONE
SPORT SORDI
ITALIA

REGOLAMENTO ORGANICO



APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 20 OTTOBRE 2025 CON DELIBERA N.87



REGOLAMENTO ORGANICO

FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IN DATA 20/10/2025

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CIP IN DATA 28/10/2025

PREMESSA

Il Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport Sordi viene emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Federale al fine di fissare le norme di attuazione, per le parti regolamentate, delle disposizioni stabilite dallo Statuto nonché per l'emanazione di ulteriori disposizioni necessarie per la disciplina dell'attività federale. Il Consiglio Federale approva annualmente le Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) per Affiliazioni e Tesseramenti, contenente l'ulteriore regolamentazione di dettaglio delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Organico. Le disposizioni contenute nelle sopra richiamate Disposizioni Organizzative Annuali non possono derogare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico.

TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

ART. 1 FONTI NORMATIVE E TERMINI

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per "Federazione" o "FSSI" s'intende la Federazione Sport Sordi Italia di cui all'art. 1 dello Statuto Federale;
- b) per "Statuto" s'intende lo Statuto Federale in vigore deliberato dall'Assemblea Nazionale, successivamente sottoposto ad approvazione da parte del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- c) per "Regolamento" s'intende il presente Regolamento Organico;
- d) per "Disposizioni Organizzative Annuali (DOA)" s'intendono le disposizioni approvate annualmente dal Consiglio Federale;
- e) per "Società" o "ASD" s'intendono sia le Associazioni che le Società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 dello Statuto;
- f) per "Gruppi Sportivi" s'intendono i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP;
- g) per "Presidente" s'intende l'Organo di cui all'art. 24 dello Statuto;
- h) per "Consiglio Federale" s'intende l'Organo di cui all'art. 25 dello Statuto;
- i) per "Segretario Generale" s'intende l'Organo di cui all'art. 33 dello Statuto;
- j) per "Comitati Regionali" s'intendono gli Organi di cui all'art. 34 dello Statuto;
- k) per "Delegati Regionali" s'intendono gli Organi di cui all'art. 39 dello Statuto;
- l) per "Organi di Giustizia" s'intendono gli Organi di cui all'art. 42 dello Statuto;
- m) per "SNaQ" s'intende il Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive di cui al decreto legislativo n. 13/2013 e al decreto legislativo n. 15/2016, in recepimento delle linee guida del sistema nazionale qualifiche del CIP (SNAQ - CIP).

ART. 2 STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva non coincide con l'anno solare: inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le norme che disciplinano l'attività federale sono contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) e nei "Regolamento dell'Attività Federale" e nei "Regolamenti Tecnici di disciplina".

TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO 1 GLI AFFILIATI

ART. 3 AFFILIAZIONI

3.1 Le associazioni, le società sportive (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società o ASD) che intendono svolgere attività federale devono essere costituite ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 36/2021 e s.m.i, presentare domanda di affiliazione alla FSSI e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale per ottenere il riconoscimento sportivo e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Ministero dello Sport. Le società sono tenute ad indicare una propria PEC, in alternativa sarà assegnata una PEC federale.

3.2 Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta del Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CIP è che siano affiliate alla FSSI. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne

3.3 Le società e i Gruppi Sportivi regolarmente affiliate devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti sociali l'obbligo di conformarsi alle norme o alle direttive del CIP nonché allo Statuto e ai regolamenti della FSSI.

3.4 Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento a fini sportivi delle società accogliendone la domanda di affiliazione (art. 5 Statuto Federale) previa presentazione della documentazione necessaria.

ART. 4 PRIMA AFFILIAZIONE

4.1 La domanda di affiliazione delle Società di nuova costituzione ovvero, che non siano state affiliate nella stagione sportiva precedente alla FSSI, può essere presentata in ogni momento durante la stagione sportiva e, per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione, fatto salvo quanto previsto al 3.2 del presente regolamento per i Gruppi Sportivi:

a) l'originale o la copia conforme all'originale (nelle forme previste dalla legge) dell'Atto Costitutivo della Società redatto alla presenza di minimo 3 soci effettivi (predisposto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a norma di legge), compatibilmente con la specifica forma societaria;

b) l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo su indicato) dello **Statuto Sociale**; La denominazione sociale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, e la sede legale riportate sulla domanda di affiliazione debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale. Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della FSSI, nonché alle norme e alle direttive del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

c) l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FSSI, nel verbale devono evincersi le nomine del Presidente (o Amministratore Unico), Vice Presidente, Rappresentante Tecnici e Rappresentante Atleti;

d) copia del Codice Fiscale rilasciato dall' agenzia delle Entrate;

e) Il tesseramento di almeno 1 atleta;

f) La nomina del Responsabile Safeguarding per la protezione dei tesserati dagli abusi e per la tutela dei minori;

g) La società deve indicare un proprio conto corrente sul quale dovranno avvenire tutte le transazioni a mezzo bonifico bancario riguardanti la FSSI.

Il legale rappresentante della società, che intende affiliarsi, all'atto della domanda accetta incondizionatamente il Vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria come previsto all'art. 50 dello Statuto Federale.

4.2 Una volta accertata la regolarità della domanda e degli allegati da parte delle Segreteria Federale, l'intera documentazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale, il parere deve essere espressamente motivato ove sia negativo.

4.3 L'affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi è deliberata dal Consiglio Federale. Una volta approvata dal Consiglio Federale vengono fornite le credenziali e spiegata la procedura per effettuare la prima affiliazione on line. La Società, successivamente alla comunicazione a mezzo PEC ed email da parte della Segreteria Federale concernente l'accoglimento della domanda di affiliazione, dovrà obbligatoriamente regolarizzare la sua posizione sulla piattaforma di tesseramento. Una volta ultimata la procedura online la società è legittimata a svolgere attività federale, solo dopo aver provveduto all'iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

4.4 Il Consiglio Federale può rigettare la domanda di affiliazione della società sulla quale sussistano accertate criticità che abbiano violato i principi di cui al presente Regolamento. La società, una volta ottenuto il riconoscimento del Consiglio Federale e prima dell'affiliazione definitiva, deve regolarizzare la sua posizione nel sistema online di Tesseramento Federale, pena il rigetto della domanda al primo Consiglio Federale successivo a quello di approvazione della domanda di affiliazione.

4.5 Il Consiglio Federale può sospendere la domanda di affiliazione avanzata da società avente denominazione che possa generare omonimia con altre società già affiliate fino a quando non ne venga modificata la denominazione.

4.6 L'eventuale provvedimento di rigetto e/o sospensione della domanda di affiliazione verrà comunicato a mezzo PEC alla società interessata.

4.7 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale, la Società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dello Statuto CIP.

ART. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE)

5.1 Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, la società che intende rinnovare l'affiliazione alla FSSI deve presentare domanda di riaffiliazione e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Deve inoltre sanare ogni eventuale morosità creatasi a vario titolo nel corso della stagione sportiva precedente..

5.2 La domanda di riaffiliazione va presentata dal 1 (primo) ottobre al 31 (trentuno) ottobre di ogni anno e in forma tardiva dal 1 (primo) al 15 (quindici) novembre di ogni anno.

5.3 La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata attraverso la procedura on-line all'uopo predisposta nel Sistema Tesseramento Online della Federazione accessibile anche dal sito federale www.FSSI.it . L'accesso al sistema è consentito attraverso una “user” (il codice Societario) ed una password assegnata ad ogni Società Sportiva. Per richiedere una nuova password (smarrita e/o dimenticata) ci si dovrà rivolgere ai competenti uffici federali.

5.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

5.5 La Società in fase di riaffiliazione è tenuta a controllare tutti i dati societari già immessi a sistema e provvedere, ove necessario, all'aggiornamento e/o integrazione degli stessi.

5.6 La riaffiliazione produce i suoi effetti esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che automaticamente verifica la regolarità delle operazioni, la completezza dei dati e il versamento della quota prevista mediante il collegato sistema di pagamento elettronico.

5.7 Contestualmente al pagamento della quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle quote per il numero minimo di atleti richiesti in fase di affiliazione. In ogni caso il Software conteggerà automaticamente l'importo totale delle quote. In caso di morosità, per la stagione sportiva precedente, la società è tenuta a regolarizzare la propria posizione o non potrà procedere alla riaffiliazione.

5.8 Nei confronti della società che, scaduto il termine ultimo del 15 (quindici) novembre, non abbia presentato la domanda di riaffiliazione, la FSSI procede alla cessazione del rapporto associativo esistente con la stessa, che viene così dichiarata decaduta dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile a norma dell'art. 9.1 lettera e) dello Statuto Federale.

5.9 La cessazione del rapporto associativo con la FSSI viene meno altresì, a norma dell'art. 9.1 lettera "c" dello Statuto Federale, se la società non ha svolto attività federale durante le ultime due stagioni sportive Nel qual caso, effettuati i dovuti accertamenti, la Segreteria Federale, sotterrà l'esito al Consiglio Federale che provvederà a dichiarare decaduta la società nella sua prima riunione utile.

5.10 La cessazione di appartenenza alla FSSI, deliberata dal Consiglio Federale, comporta in ogni caso la perdita di tutti i diritti sin a quel momento acquisiti e la società dovrà quindi provvedere ad una nuova prima affiliazione.

5.11 La FSSI ha ampio potere discrezionale in merito alla vigilanza e controllo su tutte le società affiliate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 43/2017

e dal vigente Statuto Cip e, di conseguenza, esercita i concreti poteri necessari per l'esercizio di tali facoltà discrezionali. In particolare accerta che gli affiliati abbiano conformato i propri statuti societari alla legge, alle norme e direttive CIP, allo Statuto Federale e ad ogni altro regolamento federale internazionale.

5.12 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale, la Società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dello Statuto CIP.

ART. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI

6.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FSSI spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FSSI.

6.2 In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e/o dati informatici fatti pervenire alla FSSI.

ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO

7.1 L'affiliato è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento del suo assetto organizzativo interno che costituisca modifica dei dati declinati in sede di affiliazione e/o riaffiliazione. In particolare:

- a) variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate,
- b) modifiche apportate allo statuto societario, e in particolare il cambio di denominazione sociale, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate e il nuovo testo dello statuto societario.

7.2 Le modifiche allo statuto societario dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio Federale e diverranno operative con la relativa delibera. Tutte le altre modifiche diverranno operative con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Generale.

ART. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI E TRASFERIMENTO

8.1 La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FSSI è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare tuttavia, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse.

8.2 La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FSSI da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
- b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società;
- c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;
- d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 – 31 ottobre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva;

e) la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti e in tutte le obbligazioni che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale;

f) sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto, questo subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante.

g) gli atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova Società. Il tesseramento prosegue con la nuova Società per il periodo residuo sino alla scadenza quadriennale del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente svincolati;

h) le Società affiliate alla FSSI aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;

i) le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile.

8.3 La domanda di fusione, sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società, dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale, unitamente alla quota annuale di affiliazione così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente articolo. Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali delle Assemblee Straordinarie delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società. Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile.

8.4 Il trasferimento della sede, nell'ambito della medesima provincia o della medesima regione, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva e diviene operativo solo dopo il recepimento della relativa comunicazione da parte della segreteria federale.

8.5 Ove il trasferimento della società avvenga tra regioni diverse, tutti gli atleti potranno svincolarsi solo a seguito di mutuo consenso.

ART. 9 DENOMINAZIONE E ABBINAMENTI COMMERCIALI

9.1 Per quanto concerne la denominazione o i cambi di denominazione le società devono attenersi a quanto segue:

a) le società non possono assumere denominazioni sociali che comportino possibilità di ingenerare confusione con altra società sportiva già appartenente alla Federazione né che rechino il nome di una persona vivente, o richiamino l'appartenenza a partiti politici od ad associazioni di categoria;

b) nel caso di prima affiliazione o di cambio di denominazione, la Federazione ha facoltà di richiedere alla società sportiva con una denominazione sociale rientrante in una delle fattispecie di cui alla precedente let a), la sua modifica;

c) le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini dell'appartenenza alla Federazione alla approvazione da parte della Federazione stessa;

d) competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte della società interessata entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando il relativo verbale di modifica;

e) ai fini dell'appartenenza alla Federazione il mutamento della denominazione diviene efficace ai fini sportivi all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Federale, salvo eventuale diniego nei casi indicati alla precedente let a);

f) avverso la reiezione della richiesta le società possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione a mezzo PEC, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame alla prima riunione utile.

9.2 Per quanto concerne gli abbinamenti commerciali, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, le società devono attenersi a quanto segue:

- a) è ammesso l'abbinamento ai fini pubblicitari della denominazione dell'Ente sportivo con quello di ditte, enti o organizzazioni commerciali e con nomi di prodotti;
- b) la società può utilizzare l'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla Federazione la relativa autorizzazione, concessa con durata pari a quella della stagione sportiva nella quale è richiesta, salvo successiva richiesta di rinnovo;
- c) l'autorizzazione di cui alla precedente let b) è di competenza del Segretario Generale, il quale la dispone con proprio provvedimento in via amministrativa. L'autorizzazione può essere negata nel caso in cui i soggetti interessati dalla procedura di abbinamento, per l'attività svolta, versino in situazione di oggettiva incompatibilità con le finalità statutarie della Federazione e/o con i principi contenuti nel Codice Etico della Federazione e in tutti gli altri casi contrari alla normativa vigente in materia;
- d) in caso di mancata autorizzazione, l'Ente sportivo interessato ha facoltà di proporre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego, una istanza di riesame al Consiglio Federale;
- e) è possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni società sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti;
- f) nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la Federazione permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento alla sola denominazione sociale; in caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende unitamente alla denominazione della società nei programmi informatici utilizzati dalla Federazione è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale;
- g) l'abbinamento della denominazione è consentito solo ai fini pubblicitari e di marketing; non sono pertanto ammessi abbinamenti di natura diversa e, in ogni caso, abbinamenti con denominazioni di altri Enti sportivi affiliati;
- h) le società non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la denominazione sociale di una Ditta, Ente o Organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguitamento dei fini istituzionali ed i valori sportivi della Federazione;
- i) Durante il periodo di validità dell'abbinamento di denominazione, gli Enti sportivi possono comunicare alla Federazione la rinuncia allo stesso riassumendo automaticamente l'originaria denominazione; rimane esclusa la possibilità nella medesima stagione sportiva di richiedere un nuovo abbinamento commerciale.

ART. 10 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI

10.1 Le Società cessano di appartenere alla FSSI nei casi previsti all' Art. 9 dello Statuto Federale.

10.2 Nel caso di scioglimento volontario, la Società dovrà inviare alla Segreteria Generale, copia del verbale dell'Assemblea dei soci contenente la relativa delibera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

ART. 11 DOVERI DELLE SOCIETA'

11.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le società si impegnano e sono tenute – per sé, per i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, collaboratori, dipendenti e componenti – alla osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché all'osservanza delle direttive e disposizioni emanate dal CIP.

11.2 In particolare le società sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle gare federali;
- c) accettare e rispettare le decisioni, le deliberazioni o le disposizioni dei competenti Organi Federali; nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 dello Statuto Federale. Le società hanno diritto di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
- d) le società e i loro componenti non possono formulare a mezzo di strumenti di diffusione e comunicazione di qualsivoglia natura rilievi lesivi della reputazione della Federazione o dei soggetti che la rappresentano;
- e) mettere a disposizione della Federazione gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
- f) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali;

- g) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate secondo le modalità previste dai Regolamenti Federali e dovranno garantire il rispetto di tutti gli impegni formali assunti dal Consiglio Federale;
- h) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive, le società devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria;
- i) garantire la predisposizione di adeguati modelli organizzativi e di controllo e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in aderenza al D.Legs. 39/2021 e alla normativa CIP e FSSI in materia;
- j) ottemperare alle obbligazioni economiche, amministrative, previdenziali e sportive previste nei contratti di lavoro sportivo e/o per i rapporti regolati dal Titolo V, D.Legs. 39/2021.

11.3 Le società devono inoltre:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FSSI per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento la società perde il diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia di cui all'articolo 50 dello Statuto federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FSSI e di quelli dell'ICSD e dell'EDSO;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando, fatto salvo quanto previsto dal codice civile, tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo o gli ultimi amministratori personalmente e solidamente responsabili;
- d) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione dell'Assemblea Elettiva Federale, per permettere agli stessi di porre la propria eventuale candidatura alle cariche federali nei termini stabiliti;
- e) rispettare e fare rispettare le norme dello Stato, del CIP, della NADO Italia e della Federazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, di antidoping e di sicurezza sul lavoro;

11.4 Si applicheranno alle società anche le eventuali previsioni in materia di affiliazione e riaffiliazioni che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CIP. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle carte federali.

CAPO 2 I TESSERATI

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 La domanda di tesseramento delle persone fisiche è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA), i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FSSI.

12.2 La validità del tesseramento decorre dal giorno in cui viene effettuato il versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

12.3 Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.2 dello Statuto Federale (tesserati federali), ovvero coloro i quali rivestono i seguenti incarichi di Livello Nazionale è consentito il tesseramento individuale alla FSSI, secondo le modalità riportate nel successivo art. 18 del presente Regolamento Organico.

12.4 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.3 dello Statuto Federale (tesserati societari), devono tesserarsi per il tramite della società (affiliato) di appartenenza con le modalità stabilite nei successivi articoli. I tesserati sono individuati nelle seguenti figure:

- a) Dirigenti
- b) Atleti
- c) Tecnici
- d) Assistenti tecnici
- e) Accompagnatori
- f) Volontari
- g) Medici

h) Interpreti LIS

i) Professionisti sanitari (medici, fisioterapisti, etc..).

12.5 Tutti coloro che vorranno essere tesserati dalle società affiliate alle FSSI dovranno essere in possesso delle qualifiche e/o dei requisiti richiesti dai vari ruoli che andranno a ricoprire. La FSSI potrà dichiarare nullo il tesseramento di coloro che non saranno in possesso delle qualifiche e/o requisiti richiesti dai ruoli coperti.

ART. 13 VINCOLO SOCIALE

13.1 Il vincolo sociale contratto dall'atleta e da tutte le altre figure societarie, previste dallo Statuto Federale all'art. 15.2, con il tesseramento è della durata di 1 (un) anno coincidente con l'anno sportivo (1 ottobre – 30 settembre).

13.2 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza nel corso dell'anno sportivo nei seguenti casi:

- a) per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza secondo i modi e i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) su richiesta dell'Atleta, in qualsiasi momento della stagione sportiva;
- c) a seguito di motivata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un Atleta di interesse nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio all'affiliato di gradimento dell'Atleta;
- d) a seguito di denuncia di motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. Nel qual caso la competenza a decidere spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, può disporre lo svincolo d'ufficio dell'Atleta.

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato alla Segreteria Generale affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

ART. 14 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

14.1 È assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FSSI. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.

14.2 L'atleta che firma richieste di tesseramento per più società nel corso della stessa stagione sportiva è passibile di provvedimento disciplinare, fatte salve le deroghe previste dalle norme federali. Inoltre, qualora vengano presentate richieste di tesseramento di un atleta svincolato da due o più società, sarà ritenuta valida la prima pervenuta alla FSSI in ordine di tempo, fermo restando i possibili provvedimenti disciplinari previsti dalle norme federali.

14.3 Gli Organi di Giustizia Federali possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.

14.4 Sono esclusi da quanto sopra, gli atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, per i quali si rimanda ai successivi articoli, del presente regolamento.

ART. 15 PRIMO TESSERAMENTO

15.1 Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che non siano mai state tesserate alla FSSI o, comunque, non lo siano state nelle cinque precedenti stagioni sportive;

15.2 Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno.

15.3 Il primo tesseramento andrà perfezionato in modalità online accedendo con la "user" e la "password" societaria tramite il sito federale www.FSSI.it al link "Tesseramento OnLine". Nel qual caso il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione.

15.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

15.5 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 16 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

16.1 Il rinnovo annuale del tesseramento può essere effettuato in qualunque momento dell'anno sportivo.

16.2 Il rinnovo del tesseramento andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la user e la password societaria tramite il sito federale www.FSSI.it al link “Tesseramento On-Line”. Nel qual caso il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione.

16.3 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

16.4 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di rinnovo del tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 17 TESSERA FEDERALE

17.1 La tessera federale, munita di fotografia dell'interessato, e di relativo numero identificativo, costituisce documento valido per la partecipazione alle attività federali. La tessera non certifica in ogni caso l'identità dell'interessato che deve essere dimostrata, a richiesta, con un documento riconosciuto dalla legge.

ART. 18 TESSERATI FEDERALI

18.1 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche federali indicate all'art. 11.2 dello Statuto Federale (dirigenti federali, tecnici federali e collaboratori federali), che non rientrano tra i casi di incompatibilità sanciti dall'art. 56 dello Statuto Federale, sono tenuti a perfezionare ogni anno il tesseramento individuale alla FSSI che sarà valido per la stagione sportiva in corso.

18.2 Il tesseramento individuale viene perfezionato attraverso il sistema on-line predisposto dalla Federazione, disponibile nel sito internet www.FSSI.it link Tesseramento On line. Il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento della quota, ove prevista, mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, valida l'operazione.

ART. 19 TESSERAMENTO ATLETI

19.1 Per poter svolgere attività federale, gli atleti devono essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato durante tutta la stagione sportiva e avrà validità fino alla fine della stagione sportiva stessa.

19.2 Il tesseramento degli atleti, ancorché perfezionabile – salvo se contestuale alla domanda di prima affiliazione – con procedura on-line presuppone il possesso da parte della Società dei seguenti documenti, conservati agli atti della medesima e di cui la Federazione può richiedere in ogni momento l'invio per opportuna visione:

- a) Modulo di “primo tesseramento” (denominato TESS ATLETA, scaricabile dal sito federale www.FSSI.it) debitamente compilato e sottoscritto come indicato. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre la firma del minore, anche la firma di entrambi i genitori e/o di chi esercita la potestà parentale;
- b) Certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità (fatte salve le discipline per le quali è previsto il solo certificato di sana e robusta costituzione);
- c) certificato audiometrico (completo di Riflessometria e Timpanografia) rilasciato da uno specialista attestante la perdita media di almeno 55 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500,1000,2000 Hz.

19.3 Il Legale Rappresentante della Società, in quanto affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento, è unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso e con la loro convalida attesta automaticamente che la Società è in possesso della documentazione di cui al comma precedente, la quale deve essere conservata agli atti della società e messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli uffici e degli organi federali.

19.4 Il Legale Rappresentante della Società deve inoltre accertarsi, sotto la propria responsabilità, che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata, che deve essere conservata agli atti della società, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.

19.5 L'atleta con doppia cittadinanza, italiana e di uno stato estero, deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali. Nel caso in cui scelga la nazione estera viene considerato, ai fini dell'attività federale, come atleta straniero.

19.6 In caso di false attestazioni o di omissione dei documenti richiesti il Legale Rappresentante della Società è possibile di deferimento alla Procura Federale.

ART. 20 TESSERAMENTO ATLETI DEI GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE E ALTRI CORPI DELLO STATO

20.1 I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CIP anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per gli affiliati, possono richiedere l'affiliazione ai sensi di detti accordi ed essere riconosciuti, ai fini sportivi dalla Federazione.

20.2 Esclusivamente gli atleti che vengono tesserati per i Gruppi Sportivi di cui al comma precedente, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, possono fruire del doppio tesseramento, anche presso una società "civile", al fine di garantire il diritto degli stessi di partecipare alle competizioni.

20.3 L'atleta tesserato presso i Gruppi Sportivi, al pari di quanto disciplinato per le società "civili", contrae un vincolo annuale, come stabilito dal presente Regolamento Organico compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dall'ordinamento militare.

20.4 Il mancato rinnovo del tesseramento di un atleta, in stato di doppio tesseramento, sia da parte della società "civile" che da parte del Gruppo Sportivo, comporta il solo mantenimento del tesseramento esclusivamente per il Gruppo SPORTIVO.

20.5 Qualora si verifichi la situazione al comma precedente, rimane la possibilità dell'atleta di richiedere un nuovo tesseramento, con una società "civile" o un Gruppo Sportivo, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento, riacquisendo in tal modo lo status di "doppio-tesserato"

ART. 21 TESSERAMENTO CITTADINI COMUNITARI

21.1 Il tesseramento degli atleti cittadini comunitari può essere sia Regionale, per la partecipazione ai soli campionati regionali, che Nazionale, per la partecipazione ai campionati nazionali:

a) atleti comunitari residenti in Italia: possono disputare tutti i Campionati Regionali e Nazionali.

In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1982);
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia di un documento accertante la residenza in Italia e/o il certificato di frequenza scolastica;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle DOA ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

b) atleti comunitari non residenti in Italia possono disputare solo i Campionati Nazionali;

In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI, fatto salvo, sempre, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, dovrà prevedere:

- Nulla Osta della Federazione Straniera di appartenenza;
- il certificato, ottenuto in Italia, d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1982);
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;

- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle DOA. ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

21.2 Il tesseramento delle altre figure societarie deve essere perfezionato inviando alla Segreteria Generale copia di un documento di identità, in corso di validità, e la tassa prevista, definita dalle DOA, pagata con Carta di Credito attraverso il Tesseramento Online.

21.3 Il tesseramento dell'atleta comunitario può essere perfezionato solo in epoca successiva all'autorizzazione del competente ufficio federale che ne verificherà la documentazione. Il tesseramento autorizza l'atleta alla partecipazione all'attività federale, consentita con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, ad eccezione delle gare individuali che comportano l'assegnazione del titolo di Campione Italiano e nei limiti di quanto previsto dalle DOA e dai Regolamenti specifici di disciplina.

21.4 Si applicheranno anche le eventuali previsioni in materia di tesseramento che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CIP. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

ART. 22 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI

22.1 Fatto salvo il quadro normativo vigente in materia di accesso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia previste dall'ordinamento statale e sportivo, il tesseramento di soggetti extracomunitari, siano essi Atleti o altre figure societarie, è subordinato ad apposita circolare FSSI (DOA) la quale terrà conto delle politiche annuali dello Stato sui flussi migratori e delle direttive del CIP per la tutela dei vivai giovanili.

22.2 Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Generale.

22.3 Il tesseramento degli atleti stranieri extracomunitari residenti può essere sia Regionale, per la partecipazione ai soli campionati regionali, che Nazionale, per la partecipazione ai campionati nazionali:

a) per i tesserati che disputano i soli Campionati Regionali la documentazione da inviare alla Segreteria Generale della FSSI dovrà prevedere:

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Sportivo;
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e valido per tutto il periodo di tesseramento, la copia deve essere sempre autenticata nelle forme di legge, e documento accertante la residenza in Italia e/o il certificato di frequenza scolastica;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle DOA ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporta l'invalidità della domanda di tesseramento.

b) gli atleti stranieri extracomunitari residenti possono disputare solo i campionati Nazionali nelle discipline definite "NON di ALTO LIVELLO" (tutte quelle non praticate nelle Deaflympics).

La documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Sportivo;
- Certificato Audiometrico,(completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e valido per tutto il periodo di tesseramento, la copia deve essere sempre autenticata nelle forme di legge, e documento accertante la residenza in Italia e/o il certificato di frequenza scolastica;

- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle DOA ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporta il respingimento della domanda di tesseramento.

22.4 Il tesseramento delle altre figure societarie deve essere perfezionato inviando alla Segreteria Generale copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e la tassa prevista, definita dalle DOA, pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line.

22.5 Il tesseramento dell'atleta extracomunitario può essere perfezionato solo in epoca successiva all'autorizzazione del competente ufficio federale che ne verificherà la documentazione. Il tesseramento autorizza l'atleta alla partecipazione all'attività federale, consentita con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, ad eccezione delle gare individuali che comportano l'assegnazione del titolo di Campione Italiano e nei limiti di quanto previsto dalle DOA e dai Regolamenti specifici di disciplina.

22.6 La validità del tesseramento dell'atleta extracomunitario è condizionato dalla validità del permesso di soggiorno in Italia, rilasciato dalle Autorità competenti, che dovrà essere in corso di validità per tutta la durata del tesseramento.

22.7 Si applicheranno anche le eventuali previsioni in materia di tesseramento che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CIP. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

ART. 23 TESSERAMENTO STRANIERI STATUS DI RIFUGIATO

23.1 Il tesseramento di soggetti con lo Status di Rifugiato, siano essi Atleti o altre figure societarie, è subordinato ad apposita circolare FSSI (DOA).

23.2 Le pratiche di tesseramento degli stranieri con lo Status di Rifugiato e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Generale.

23.3 Il tesseramento degli atleti stranieri con lo Status di Rifugiato residenti può essere sia Regionale che Nazionale:

a) per i tesserati che disputano i soli Campionati Regionali la documentazione da inviare alla Segreteria Generale della FSSI dovrà prevedere:

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Sportivo;
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia del documento attestante lo status di rifugiato in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle DOA ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporta l'invalidità della domanda di tesseramento.

23.4 Il tesseramento delle altre figure societarie deve essere perfezionato inviando alla Segreteria Generale copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e la tassa prevista, definita dalle DOA, pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line.

ART. 24 TRASFERIMENTO ATLETI A TEMPO DETERMINATO - PRESTITO

24.1 Nel corso della stagione sportiva, un Atleta, già regolarmente tesserato per una Società, può essere ceduto in prestito ad altra Società, anche per discipline praticate dalla Società di appartenenza, a condizione che l'Atleta, non abbia partecipato, come tesserato della Società cedente, a manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali della disciplina per la quale viene avanzata richiesta di prestito (fatto salvo diverse disposizioni nelle DOA e negli specifici Regolamenti di Disciplina).

24.2 La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Federale, va redatta sull'apposito modulo (denominato PRESTITO) disponibile sul sito federale www.fssi.it, firmato per accettazione dall'Atleta interessato e/o in caso in caso di atleta minorenne da entrambi i genitori e/o da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai Legali Rappresentanti della Società cedente e della Società beneficiaria.

24.3 Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Generale approva la domanda di prestito dandone comunicazione a tutti gli interessati. In caso di rigetto ne darà parimenti comunicazione a tutti gli interessati.

24.4 L'Atleta oggetto di prestito sarà ammesso a partecipare all'attività Federale nelle discipline previste a seguito del pagamento della relativa tassa prevista, definita dalle DOA, pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento Online.

24.5 Il prestito può essere sia regionale che nazionale.

ART.25 TRASERIMENTO ATLETI DEI GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE E ALTRI CORPI DELLO STATO

25.1 Gli atleti sono tenuti ad informare le società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per l'arruolamento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato. Nel caso di contratto di lavoro sportivo in vigore, questo dovrà essere risolto prima dell'arruolamento. Il trasferimento di detti atleti verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dall'Autorità competente, con le modalità e i termini di cui all'art. 20 del presente regolamento.

25.2 L'atleta che prima di un trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato risulti già tesserato per una società "civile" può prendere parte, nella stagione sportiva in corso, a tutte le gare anche con la società "civile" purché questa ne abbia fatto richiesta in accordo con l'atleta.

25.3 L'autorizzazione al trasferimento verso o da un Gruppo Sportivo Militare e di Stato è di competenza del Consiglio Federale.

CAPO 3 LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 26 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI

26.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18.5 Statuto Federale), deve essere accompagnato dall'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto.

26.2 Entro 7 (sette) giorni dopo la pubblicazione sul Sito Federale dell'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, l'affiliato o la procura federale hanno facoltà di proporre reclamo per la rettifica o eliminazione di errori od omissioni.

26.3 Il reclamo va presentato per iscritto a mezzo PEC al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Generale – segreteria@pec.fssi.it.

26.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone comunicazione all'interessato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del reclamo.

ART. 27 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

27.1 Il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione, sia pure d'intesa con il CIP, nel caso delle Assemblee Elettive, negli altri casi è nominato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27.3 lettera r) dello Statuto Federale. I componenti della Commissione Verifica Poteri sono sempre nominati dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 27.3 lettera r) dello Statuto Federale. La composizione della Commissione Verifica Poteri è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

27.2 I componenti sono scelti preferibilmente tra i componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

27.3 È costituita da almeno 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

27.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

27.5 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza. Avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

27.6 La Commissione Verifica Poteri, in particolare, dovrà osservare che le deleghe siano redatte per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva e dovranno contenere a pena di inammissibilità:

- a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- b) la denominazione dell'affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in assemblea.

27.7 La Commissione Verifica Poteri è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

27.8 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi la stessa, ed al Segretario, per allegarlo al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei voti presenti.

27.9 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

27.10 Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

ART. 28 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

28.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Generale o suo delegato, e da due scrutatori, ai sensi dell'art. 20.6 dello Statuto Federale.

Nel caso dell'Assemblea Nazionale Elettiva, il Presidente sarà indicato dalla Federazione, sia pure d'intesa con il CIP. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione.

28.2 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

28.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

28.4 In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

28.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

28.6 Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei 2 (due) minuti;

b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

28.7 Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

28.8 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

28.9 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

28.10 Ciascun partecipante all'Assemblea Generale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale previa appuntamento con la Segreteria Generale.

ART. 29 MOZIONI ED EMENDAMENTI

29.1 Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.

29.2 Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

29.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

29.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

29.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea.

29.6 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

29.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

ART. 30 VOTAZIONI

30.1 Le votazioni in sede di assemblea generale, possono avvenire:

a) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;

b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;

c) a mezzo sistema elettronico garantendo che:

- il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto;
- non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;
- sia consentito votare scheda bianca;
- dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi.

30.2 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

30.3 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per i diversi quorum prescritti dalla legge e/o dallo Statuto Federale, tra cui quelli in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione.

30.4 Le Assemblee Nazionali Elettive dovranno svolgersi nella sola modalità elettronica come previsto all'art. 20.7 dello Statuto Federale. Oltre al rispetto di quanto previsto all'art. 20.5 dello Statuto Federale dovranno svolgersi come segue:

- a. fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle eventuali deleghe, ed assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza. La procedura dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle maggioranze occorrenti nella fase elettorale e, infine, il risultato delle varie elezioni;
- b. fase di votazione\scrutinio: la votazione, se non sarà possibile procedere alle operazioni di voto all'interno della sala assembleare con distanziamento dei votanti per garantire la segretezza del voto, verrà effettuata in apposite cabine all'interno delle quali verranno allocati i dispositivi informatici, telecomandi, tablet, ecc. con i quali sarà possibile esprimere il voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. In casi di assoluta impossibilità a svolgere la votazione in modo autonomo, il votante con disabilità grave potrà richiedere l'ausilio di un accompagnatore. L'avente diritto al voto potrà votare una sola volta per singola votazione e gli sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del rappresentante atleta e del rappresentante tecnico, mentre per l'elezione degli ulteriori componenti del Consiglio Federale sarà consentita l'espressione di 4 (quattro) preferenze in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 20.5 dello Statuto Federale. Al votante sarà consentito votare scheda bianca, ma non potrà rendere nullo il voto, il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle eventuali fasi di ballottaggio.
- c. L'eventuale controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti complessivi ed i voti espressi sarà possibile attraverso la stampa dell'elenco dei votanti accreditati distinti per categoria e delle ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato.

CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE

ART. 31 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

31.1 La presentazione alla Segreteria Federale di tutte le candidature deve avvenire tra il trentesimo e il ventesimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale (Art. 55.2 Statuto Federale). Le candidature che dovessero pervenire il trentesimo o il ventesimo giorno, sono da ritenersi nei termini.

31.2 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Generale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo PEC.

31.3 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Federale entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale Federale che deve pronunciarsi nel termine di 3 (tre) giorni dalla ricezione.

31.4 La Segreteria Generale entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva deve pubblicare sul Sito Federale, come previsto dallo Statuto Federale art. 55.4, la lista con l'elenco dei candidati. In caso di eventuali ricorsi, dei candidati esclusi o della Procura Federale, accolti dal Tribunale Federale, la Segreteria deve provvedere entro 48 ore dalla decisione del Tribunale Federale alla rettifica della lista dei candidati sul sito federale.

ART. 32 ELEZIONI

32.1 Le elezioni degli organi federali possono avvenire secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dall'art. 30 del presente regolamento.

32.2 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il Rappresentante degli Atleti e per il Rappresentante dei Tecnici la preferenza è unica. Per i Consiglieri laici possono essere espresse 4 (quattro) preferenze.

32.3 Il Presidente Federale è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. In caso non sia possibile, a causa di parità tra due o più candidati, identificare i due candidati che parteciperanno al ballottaggio definitivo, si dovrà procedere anticipatamente con una votazione tra detti candidati a pari merito che porti all'individuazione dei candidati per il ballottaggio definitivo. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei voti validamente espressi comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli, sarà proclamato Presidente.

32.4. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, qualora il candidato Presidente, con candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sia in ballottaggio, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi.

32.5 I Consiglieri Federali laici sono eletti dai rappresentanti degli affiliati sulla base dei voti presenti. Risulteranno eletti i primi cinque candidati che hanno riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.29.1 Statuto Federale).

In ogni caso, laddove sarà possibile, dovrà essere garantita la rappresentanza di genere (art. 25.2 dello Statuto Federale), pertanto qualora non dovessero essere stati eletti almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Federale in rappresentanza di genere, verranno automaticamente inseriti in Consiglio i primi candidati non eletti necessari al raggiungimento della rappresentanza di genere suddetta.

32.6 I due Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti sono eletti dai rappresentanti degli atleti degli affiliati presenti. Risulteranno eletti i 2 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze fatta salva, laddove possibile, l'equa rappresentanza di genere tra atlete ed atleti. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.29.1 Statuto Federale).

32.7 Il Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici è eletto dai rappresentanti tecnici degli affiliati presenti. Risulterà eletto il candidato che ha riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.29.1 Statuto Federale).

32.8 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai rappresentanti degli affiliati sulla base dei voti presenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

32.9 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

32.10 La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

CAPO 5 FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

ART. 33 IL CONSIGLIO FEDERALE

33.1 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e deve essere indirizzato ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Federale è convocato almeno 3 (tre) volte l'anno.

33.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo email ordinaria o certificata.

33.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti (Art. 26 Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

33.4 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, Il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

33.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

33.6 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

33.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

33.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 34 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto direttamente dall'Assemblea. Esercita il controllo amministrativo e contabile della FSSI unitamente a 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal CIP.

ART. 35 LE ASSEMBLEE REGIONALI

35.1 Le Assemblee Regionali dovranno aver luogo nei termini previsti dallo Statuto Federale e sono disciplinate dallo stesso e dalle norme sopra riportate nel presente regolamento per gli Organi Nazionali per quanto applicabile.

ART. 36 I CONSIGLI REGIONALI

36.1 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale a mezzo posta elettronica o PEC. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

36.2 Nelle sedute del Consiglio Regionale deve essere nominato un Segretario, anche non appartenente al consiglio, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio nella prima riunione utile successiva.

36.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

36.4 Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 2 (due) Consiglieri.

36.5 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

36.6 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 37 IL DELEGATO REGIONALE

37.1 All'inizio di ogni quadriennio ICSD Deaflympics Estivi, laddove non sia disposta la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina i Delegati Regionali (art. 39 Statuto Federale). È facoltà di ciascun affiliato, avente diritto a voto, proporre al Consiglio Federale il nominativo di un delegato di suo gradimento.

37.2 Sono compiti del Delegato Regionale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) indire, per le discipline sportive riconosciute dalla FSSI, Campionati Regionali sia a carattere promozionale che agonistico;
- c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare, alla Segreteria Generale, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f) intervenire, nell'interesse della FSSI e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- i) coordinare e vigilare l'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza.

37.3 Inoltre, Il Delegato Regionale è tenuto:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b) in qualità di "funzionario delegato alla spesa" a gestire i fondi a lui pervenuti con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Regionale, che controfirmereà il relativo verbale.

ART. 38 IL DELEGATO PROVINCIALE

38.1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale. È facoltà di ciascun affiliato, avente diritto a voto, proporre al Consiglio Federale il nominativo di un delegato di suo gradimento.

38.2 Sono compiti del Delegato Provinciale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) accordarsi con il Comitato/Delegato Regionale, per l'indizione dei Campionati Provinciali sia a carattere promozionale che agonistico delle discipline sportive riconosciute dalla FSSI;
- c) vigilare per conto del Comitato/Delegato Regionale sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo sul territorio di sua spettanza;
- d) inviare al Comitato/Delegato Regionale entro il termine del 15 (quindici) dicembre di ogni anno il Calendario Provinciale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Comitato/Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- f) intervenire, nell'interesse della FSSI e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h) predisporre per il Consiglio/Delegato Regionale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta.

38.3 Inoltre, Il Delegato Provinciale è tenuto:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b) in qualità di “funzionario delegato alla spesa” a gestire i fondi a lui pervenuti dal Comitato/Delegato Regionale con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Provinciale, che controfirmerà il relativo verbale.

ART. 39 INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

39.1 Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 56 dello Statuto Federale.

39.2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata ed automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

39.3 In materia di eleggibilità si rimanda all'art. 15 e 54 dello Statuto FSSI, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto del CIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP-DSP e ABP

CAPO 6 APPENDICI AL REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 40 ANTIDOPING

La FSSI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping, in attuazione del codice della WADA (World Anti Doping Agency), e garantendone la completa ed integrale attuazione.

ART. 41 CONTROLLI AUDIOMETRICI

La FSSI, nel rispetto della lealtà e correttezza sportiva, dispone controlli audiometrici degli atleti durante le manifestazioni sportive in attuazione del Regolamento ICSD. Le modalità dei controlli sono disciplinati dalle DOA.

ART. 42 PRIVACY

Per quanto riguarda le norme sulla Privacy, tutte comprese, con speciale riferimento al diritto di riservatezza di tutti gli affiliati alla FSSI si demanda integralmente a quanto previsto dalle normative vigenti e dal Responsabile Protezione Dati della FSSI (<https://www.fssi.it/informativa-privacy/>)

ART 43 ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento Organico entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.